

Lista di controllo II

Selezione di ulteriori clausole opzionali

Stato: in vigore
Versione: marzo 2025
Documento: Lista di controllo II: selezione di ulteriori clausole opzionali (marzo 2025)
Contatto: info@digitale-verwaltung-schweiz.ch

Amministrazione digitale Svizzera
Casa dei Cantoni
Speichergasse 6
3000 Berna 7

Berna, marzo 2025

Lista di controllo II: selezione di ulteriori clausole opzionali

CG dell'ADS	Argomento	MC	Tipo	Spiegazione della clausola / dell'opzione	Esempi di moduli di testo opzionali per i modelli di contratto dell'ADS	Osservazioni
A. Disposizioni generali						
1.3	Campo di applicazione e validità	Tutti	<i>Nota</i>	Tutte le deroghe alle CG dell'ADS (edizione 2025) devono essere indicate nei documenti contrattuali. Occorre quindi esaminare caso per caso se le disposizioni standard soddisfino le rispettive esigenze o se siano necessarie ulteriori deroghe.	<i>In tutti i modelli di contratto dell'ADS sono previsti al penultimo numero, nella sezione «Accordi particolari», segnaposti per disposizioni derogatorie e complementari. Se necessario, vi è possibile elencare anche i seguenti moduli di testo.</i>	
4.1	Prodotti e prestazioni / specifiche	Tutti	<i>Disp-MC, All</i>	Ogni modello di contratto dell'ADS deve specificare in primo luogo l'esatto oggetto del contratto e le prestazioni incluse. I modelli di contratto includono segnaposti che possono essere integrati con le informazioni pertinenti. Tuttavia, spesso si raccomanda di definire con maggiore precisione le singole prestazioni in un allegato aggiuntivo, al fine di evitare successive controversie relative alla portata delle prestazioni dovute. Ciò è particolarmente indicato se l'offerta e il	<i>I modelli di contratto dell'ADS includono segnaposti. Se necessario, occorre inserire un allegato con le specifiche delle prestazioni contrattuali e un allegato relativo al trattamento dei dati personali da parte di un responsabile. Bisogna inoltre elencarli alla sezione «Allegati» nel modello di contratto.</i>	

capitolato d'oneri non disciplinano in modo esaustivo la portata delle prestazioni o a causa di eventuali discrepanze riscontrate nei documenti.

Qualora le prestazioni TIC richiedano il trattamento dei dati personali, i dati personali o le categorie di dati trattati nonché lo scopo del trattamento vengono disciplinati nel documento contrattuale o in un relativo allegato.

7.1 **Luogo di**
e **trattamento dei**
7.2 **dati**

Tutti

Alt

La garanzia della sicurezza dei dati e il rispetto delle leggi applicabili durante il trattamento di dati personali e di altri dati sensibili sono di centrale importanza soprattutto nell'ambito di compiti e processi di importanza critica per l'attività. Per derogare alla presente disposizione e, in particolare, poter trattare i dati in Paesi che non dispongono di un livello adeguato di protezione, è necessario esaminare attentamente nonché garantire l'osservanza del diritto applicabile in relazione al bisogno identificato di protezione dei dati trattati. A tal fine, è necessario richiedere un supporto giuridico. Gli obblighi del beneficiario in quanto detentore dei dati / titolare del trattamento devono essere garantiti in ogni momento. Inoltre, in determinate

Regolamentazione divergente solo in casi eccezionali e solo dopo una valutazione del singolo caso

In parziale deroga al numero 7 delle CG dell'ADS (edizione 2025), oltre che in Svizzera e/o in un Paese che dispone di un livello adeguato di protezione dei dati in conformità con le disposizioni di legge applicabili, il trattamento dei dati può avvenire eccezionalmente anche in [...], nel rispetto di tutte le disposizioni contrattuali e legislative applicabili. In questo contesto, le parti contraenti concordano le seguenti misure di protezione aggiuntive, necessarie secondo il diritto applicabile: [...].

circostanze, occorre concludere un contratto aggiuntivo concernente il trattamento dei dati (cfr. n. 4.1 CG dell'ADS, edizione 2025).

8.2	Organizzazione del progetto	Tutti tranne CAP 1	<i>Disp -MC, Opz, All</i>	Secondo le CG dell'ADS (edizione 2025), un'eventuale organizzazione del progetto / governance del progetto e le persone responsabili e/o gli organi nonché i comitati devono essere concordati a livello di contratto se ciò è ritenuto necessario e appropriato nel caso specifico. I modelli di contratto dell'ADS contengono già un segnaposto per le persone di contatto, dove vi è possibile elencare i responsabili di progetto. Inoltre, in un allegato andrebbero disciplinati in modo più dettagliato l'organizzazione del progetto, il metodo del progetto, la struttura di governance, eventuali schemi e matrici di responsabilità e così via. Questo aspetto è particolarmente importante per i mandati di progetto / il CAP 1. È tuttavia ipotizzabile che una tale clausola sia appropriata anche per altri modelli di contratto dell'ADS, ad esempio per il CPS 2 o, nel caso di prestazioni operative più complesse, anche il CMN 5.	In applicazione del numero 8.2 delle CG dell'ADS (edizione 2025), l'organizzazione del progetto / la governance del progetto è definita nell'allegato [...] al presente contratto. <i>L'allegato deve inoltre essere elencato nel modello di contratto dell'ADS alla sezione «Allegati».</i>	Già incluso nel CAP 1
8.3	Controllo di sicurezza /	Tutti	<i>Opz, All</i>	Soprattutto nell'ambito del trasferimento di compiti di importanza critica per l'attività e	In applicazione del numero 8.3 delle CG dell'ADS (edizione 2025), nell'allegato [...] al	

**livello di
protezione
elevato**

del relativo supporto e/o del trattamento di dati sensibili, possono essere necessari accordi speciali per migliorare la protezione contro gli abusi e il rispetto di eventuali disposizioni vigenti.

presente contratto sono definite ulteriori disposizioni sul controllo di sicurezza relativo al personale impiegato per l'adempimento del contratto.

L'allegato deve inoltre essere elencato nel modello di contratto dell'ADS alla sezione «Allegati».

**8.4 Prescrizioni del
beneficiario in
materia di
sicurezza**

Opz, Le prescrizioni del beneficiario in materia di sicurezza, ad esempio le direttive e le prescrizioni esistenti relative all'accesso a sistemi (parola chiave: accesso da remoto) devono essere comunicate previamente o concordate a posteriori per iscritto. Per sicurezza, il documento contrattuale può fare riferimento a disposizioni già comunicate o elencarle direttamente, il che è preferibile a un accordo a posteriori.

All Si vedano inoltre le spiegazioni al numero 16 delle CG dell'ADS (edizione 2025).

In applicazione del numero 8.4 delle CG dell'ADS (edizione 2025), l'offerente si impegna espressamente a rispettare le prescrizioni del beneficiario in materia di sicurezza secondo **[Riferimento, ad es., nel bando o nel capitolato d'oneri / l'allegato [...] «Prescrizioni del beneficiario» / il seguente elenco *Elencare tutte le prescrizioni, aggiungendo la versione e la data nonché indicando il riferimento, ad es., su Internet*] e a garantire che tale obbligo vincoli il proprio personale e i collaboratori impiegati di eventuali terzi coinvolti secondo il numero 9.2 delle CG dell'ADS (edizione 2025).**

Un eventuale allegato deve inoltre essere elencato nel modello di contratto dell'ADS alla sezione «Allegati».

Gli accordi a posteriori relativi a tali prescrizioni vanno stabiliti in un supplemento al contratto.

10.1 Documentazione	Tutti	<i>Opz, Alt</i>	Le CG dell'ADS (edizione 2025) fanno riferimento al fatto che il contratto può prevedere un controllo comune della documentazione. Più importanti sono le prestazioni concordate, ad esempio se riguardano prestazioni di importanza critica per l'attività del beneficiario, tanto prima dovrebbe avvenire un controllo comune o una verifica della documentazione da parte del beneficiario. È anche possibile inserire una disposizione speciale di deroga per la lingua della documentazione (<i>Opz 3</i>).	<i>Opz 1 (singolo collaudo per CAP 1, CAH 3, eventualmente CPS 2 e CLS 4)</i> A complemento del numero 10.1 delle CG dell'ADS (edizione 2025), la seguente documentazione prodotta dall'offerente va verificata dal beneficiario entro 30 giorni dalla sua ricezione [in data <i>Data</i> / congiuntamente alla consegna delle restanti prestazioni]: [Elencare i documenti, ad es., istruzioni di utilizzazione / manuale d'uso / istruzioni di installazione / manuale d'esercizio / piano di formazione / piano di migrazione] <i>Opz 2 (collaudo su base continuativa per contratti di lunga durata come CMN 5, eventualmente per CPS 2 e CLS 4):</i> A complemento del numero 10.1 delle CG dell'ADS (edizione 2025), l'offerente si impegna ad aggiornare la seguente documentazione su base continuativa, ma almeno una volta all'anno [e il beneficiario a verificarla entro 30 giorni dalla ricezione]: [Elencare i documenti, ad es., istruzioni di utilizzazione / manuale d'uso / istruzioni di installazione / manuale d'esercizio / piano di formazione / piano di migrazione] <i>Opz 3 (lingua della documentazione)</i>
----------------------------	-------	-----------------	--	--

In deroga al numero 10.1 delle CG dell'ADS (edizione 2025), la documentazione deve essere fornita in **[Inserire lingua]**.

In deroga al numero 13.4 delle CG dell'ADS (edizione 2025), si concorda un termine di pagamento di **[20/60]** giorni.

A complemento del numero 13.6 delle CG dell'ADS (edizione 2025), l'offerente ha il diritto di adeguare al rincaro la retribuzione concordata **[alla fine dell'anno contrattuale / allo scadere di un periodo contrattuale di tre anni]**. L'offerente deve far valere questo diritto informando il beneficiario mediante lettera raccomandata al più tardi due mesi prima della possibile data di adeguamento. **[In caso di deflazione, il beneficiario ha la facoltà di chiedere eventualmente una riduzione della retribuzione concordata. Il beneficiario è tenuto a presentarne richiesta scritta all'offerente al più tardi due mesi prima della possibile data di adeguamento.]**

L'indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) è determinante per il calcolo dell'adeguamento (base dell'indice 2010 = 100). I prezzi sono adeguati in funzione della base di calcolo

13.4 Fatturazione e termine di pagamento	Tutti	<i>Alt</i>	Secondo le CG dell'ADS (edizione 2025), le fatture sono pagabili entro 30 giorni dalla loro ricezione o secondo uno scadenziario di pagamento concordato. È possibile derogare a questa disposizione a seconda delle esigenze.	In deroga al numero 13.4 delle CG dell'ADS (edizione 2025), si concorda un termine di pagamento di [20/60] giorni.
13.6 Adeguamento della retribuzione durante la durata del contratto	Tutti	<i>Opz, All</i>	Se si desidera adeguare la retribuzione in una disposizione di un contratto, questa può essere disciplinata nel modello di contratto dell'ADS o in un eventuale allegato dal nome «Retribuzione / Aspetti commerciali». Ciò può riguardare, ad esempio, l'adeguamento al rincaro sulla base di un indice. Una regolamentazione per l'adeguamento della retribuzione non stabilita in via preventiva e non definita chiaramente (ad es. unilateralmente a discrezione di una parte contraente o previo accordo delle parti contraenti) rappresenta evidentemente uno svantaggio per il beneficiario. Questo tipo di regolamentazione di solito non è applicabile in tribunale e pertanto dovrebbe essere assolutamente evitata.	A complemento del numero 13.6 delle CG dell'ADS (edizione 2025), l'offerente ha il diritto di adeguare al rincaro la retribuzione concordata [alla fine dell'anno contrattuale / allo scadere di un periodo contrattuale di tre anni] . L'offerente deve far valere questo diritto informando il beneficiario mediante lettera raccomandata al più tardi due mesi prima della possibile data di adeguamento. [In caso di deflazione, il beneficiario ha la facoltà di chiedere eventualmente una riduzione della retribuzione concordata. Il beneficiario è tenuto a presentarne richiesta scritta all'offerente al più tardi due mesi prima della possibile data di adeguamento.]

dell'Ufficio federale di statistica e del suo calcolatore dell'IPC (http://www.portal-stat.admin.ch/lik_rechner/i/lik_rechner.htm). Il mese precedente la conclusione del contratto determina la base iniziale per il calcolo del rincaro, successivamente è il livello dell'indice al momento dell'ultimo adeguamento della retribuzione al rincaro a essere determinante.

Se necessario, occorre inserire un allegato dal nome «Retribuzione» contenente disposizioni dettagliate ed elencarlo nel modello di contratto dell'ADS alla sezione «Allegati».

14.4 Modifiche delle prestazioni e prosecuzione dei lavori / supplemento al documento contrattuale

Tutti

Nota
, Alt

Secondo le CG dell'ADS (edizione 2025), i lavori eseguiti per contratto proseguono normalmente durante l'esame delle proposte di modifica, salvo diverso accordo. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, ciò è rilevante solo nel momento in cui la modifica della prestazione è stata determinata, motivo per cui non appare opportuno definire una disposizione generale alla conclusione del contratto. Inoltre, un supplemento al contratto diventa necessario solo nel momento in cui viene concordata una modifica della prestazione.

Le modifiche delle prestazioni e le deroghe alla normale prosecuzione dei lavori eseguiti per contratto vanno disciplinate successivamente in un supplemento al contratto.

16. Ulteriori disposizioni sulla

Tutti

Opz,
Alt

Le CG dell'ADS (edizione 2025) richiamano generalmente l'attenzione sul rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati

Opz 1 (ulteriori disposizioni)

In applicazione del numero 16.3 lettera b delle

**protezione dei
dati e sulla
sicurezza delle
informazioni**

e di sicurezza (cfr. in particolare il numero 16 CG dell'ADS, edizione 2025). Spesso, tuttavia, esistono speciali accordi di riservatezza e confidenzialità e direttive in materia di sicurezza dei dati da rispettare, che devono anche essere incluse nei contratti con l'offerente. Ciò è spesso particolarmente utile o necessario se i collaboratori dell'offerente o di terzi coinvolti ricevono accesso a dati confidenziali (ad es. tramite accesso da remoto o fisico a sistemi).

Le prescrizioni in materia di sicurezza dell'esempio precedente possono anche essere menzionate in alternativa in questa sede (nell'*Opz 1*) o integrate (nell'accordo di riservatezza e confidenzialità all'*Opz 2*).

CG dell'ADS (edizione 2025), l'offerente si impegna espressamente a rispettare **[Riferimento, ad es., nel bando o nel capitolato d'oneri / le disposizioni di legge e le ordinanze / le direttive / le prescrizioni interne / le raccomandazioni]**.

Opz 2 (Accordi di riservatezza e confidenzialità)

In applicazione dei numeri 15 e 16.3 lettera b delle CG dell'ADS (edizione 2025), l'offerente si impegna espressamente a rispettare l'accordo di riservatezza e confidenzialità allegato al presente documento contrattuale (allegato **[...]**) e a garantire che tale accordo venga firmato dal proprio personale e dai collaboratori impiegati di eventuali terzi coinvolti. Il beneficiario può richiedere in qualsiasi momento all'offerente una prova della firma.

L'allegato deve inoltre essere elencato nel modello di contratto dell'ADS alla sezione «Allegati».

16	Protezione dei dati e sicurezza delle informazioni	Tutti	<i>Opz</i>	Sebbene il numero 16 delle CG dell'ADS (edizione 2025) contenga disposizioni dettagliate in materia di protezione dei dati e sicurezza delle informazioni e, in particolare, sulla segnalazione di incidenti relativi alla sicurezza (cfr. n. 16.5 CG	X.1 Per «ciberattacco», nel senso della presente clausola, si intende qualsiasi evento provocato intenzionalmente che, nell'utilizzo di mezzi informatici, compromette la confidenzialità, la disponibilità o l'integrità dei dati personali e delle informazioni o la
-----------	---	-------	------------	---	---

dell'ADS, edizione 2025), a seguito del verificarsi con una maggiore frequenza di gravi ciberincidenti negli anni 2020, è aumentata la necessità di definire una regolamentazione specifica in materia di cbersicurezza. Per questo motivo, la Conferenza degli acquisti della Confederazione (CA) ha elaborato per i committenti pubblici dell'Amministrazione federale un modello di clausola contrattuale relativo alle procedure da seguire in caso di ciberattacchi. Il suo obiettivo è incoraggiare i partner contrattuali a proteggere i dati personali e le informazioni degli enti pubblici nonché i loro sistemi in caso di ciberattacchi, soprattutto per quanto riguarda le attività sensibili sotto il profilo della sicurezza soggette alla legge federale del 18 dicembre 2020 sulla sicurezza delle informazioni (LSIn).

Eccezion fatta per il numero 16.5 delle CG dell'ADS (edizione 2025), una simile clausola non è stata deliberatamente inclusa nelle CG. Tuttavia, per singoli casi specifici, si propone come opzione una disposizione che può essere applicata nei contratti. La disposizione si ispira alle direttive dell'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) e della

tracciabilità del loro trattamento.

Clausola opzionale se la LSIn o norme analoghe del diritto cantonale si applicano al beneficiario

X.X L'offerente riconosce che il trattamento dei dati personali e delle informazioni del beneficiario è disciplinato dalla LSIn, nonché dal diritto in materia di protezione dei dati, incluso dalle relative ordinanze esecutive e dalle direttive sulla protezione di base delle TIC della Confederazione e/o da norme analoghe a livello cantonale. Di conseguenza, l'offerente si impegna a osservare e a rispettare, nell'ambito del trattamento dei dati e delle informazioni del beneficiario, oltre al diritto in materia di protezione dei dati, anche le norme precedentemente menzionate. Secondo il numero 9.2 delle CG dell'ADS (edizione 2025), l'offerente trasferisce questi obblighi a subappaltatori da lui stesso coinvolti.

X.X L'offerente si impegna a proteggere da ciberattacchi, in modo adeguato alla situazione di rischio e conformemente all'attuale stato della tecnica, i suoi mezzi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in particolare applicazioni, sistemi d'informazione e raccolte di dati

CA, ma segue formalmente la sistematica delle CG dell'ADS (edizione 2025).

Per stabilire se in un caso specifico occorre regolamentare mediante la clausola aggiuntiva la cibersecurity e la gestione dei ciberincidenti – in aggiunta alle disposizioni delle CG dell'ADS (edizione 2025) – sono determinanti: (a) le analisi del bisogno di protezione e quelle dei rischi effettuate dai servizi specializzati competenti, la classificazione delle informazioni nonché i livelli di sicurezza dei mezzi informatici nel caso d'applicazione concreto; (b) la questione se l'attività rilevante per il contratto sia soggetta alla LSI n e/o a norme analoghe a livello cantonale.

Nel senso di un approccio «security-by-design-and-default», occorrerebbe trattare un eventuale bisogno di protezione elevato già nel corso del bando e richiedere ai fornitori un quadro concreto e quanto più possibile dettagliato su come attueranno i requisiti e quali misure concrete e dettagliate intendono adottare per la protezione dai ciberincidenti.

nonché installazioni, prodotti e servizi utilizzati per il trattamento elettronico di dati personali e informazioni, che hanno un potenziale impatto sulla fornitura di prestazioni al beneficiario nonché sui suoi dati personali e sulle sue informazioni.

L'offerente garantisce di (a) registrare le attività predefinite dal beneficiario ed effettuare la costante valutazione di tali registrazioni, in modo da poter individuare e respingere i ciberattacchi in maniera tempestiva; (b) impedire in modo efficace la realizzazione di un pericolo individuato, di provvedere immediatamente a eliminarlo e di informare senza indugio il beneficiario; (c) eliminare, immediatamente e senza incidenza finanziaria per il beneficiario, le vulnerabilità individuate (ovvero lacune o errori nei mezzi informatici che potrebbero consentire un ciberattacco) prima, durante o dopo un ciberattacco.

X.X L'offerente segnala ciberattacchi potenzialmente riusciti in conformità con il numero 16.5 delle CG dell'ADS (edizione 2025).

Alternativa alla clausola precedente se la LSI n o norme analoghe del diritto cantonale si applicano al beneficiario

L'offerente segnala ciberattacchi

potenzialmente riusciti se essi mettono possibilmente a repentaglio o compromettono effettivamente, sia in modo diretto che indiretto, la confidenzialità, l'integrità, la disponibilità, l'imputabilità e/o la tracciabilità dei dati personali e delle informazioni del beneficiario oppure se tale era l'intenzione. Ciò vale in particolare se i mezzi informatici attaccati hanno accesso ai mezzi informatici del beneficiario o se vi sono indizi che tali attacchi siano avvenuti in preparazione per ulteriori ciberattacchi o siano connessi al reato di estorsione, minaccia o coazione. Sulla base di una prima analisi, l'offerente segnala al beneficiario nonché ai servizi competenti designati ai sensi del diritto federale e/o cantonale il tipo e l'esecuzione di un simile ciberattacco entro le 24 ore successive all'individuazione e mitiga al contempo i rischi. Le parti contraenti si confrontano regolarmente sul tipo e sull'esecuzione, sulle ripercussioni possibili ed effettive nonché sulle misure pianificate e adottate. L'offerente accorda al beneficiario e a terzi da lui stesso incaricati per l'elaborazione del ciberincidente l'accesso immediato ad analisi, rapporti d'indagine nonché altre constatazioni e informazioni (documenti, dati, dati d'accesso, oggetti ecc.) che consentono di analizzare e contrastare il ciberattacco e le sue

ripercussioni nonché di ridurre al minimo le conseguenze derivanti dall'attacco.

X.X A cadenza semestrale, l'offerente fornisce al beneficiario, spontaneamente e senza incidenza finanziaria per il beneficiario stesso, prove adeguate della sua cibersecurity. Se queste prove sono ritenute insufficienti o se vi sono indizi di lacune in materia di cibersecurity, il beneficiario può svolgere una verifica secondo i numeri 16.2 lettera f e 17 delle CG dell'ADS (edizione 2025).

X.X Secondo i numeri 22.1 e 22.2 delle CG dell'ADS (edizione 2025), l'offerente è tenuto a pagare una pena convenzionale se viola i suoi obblighi secondo il presente numero e/o i numeri 15 e 16 delle CG dell'ADS (edizione 2025). L'offerente risponde inoltre per il danno causato al beneficiario da ciberattacchi e dalla mancata osservanza delle disposizioni pertinenti del presente numero e delle CG dell'ADS (edizione 2025), secondo il numero 21 delle CG dell'ADS (edizione 2025).

16.2 Richieste di informazioni da parte di autorità straniere

Princip
alment
e
CMN 5

Opz

Ulteriore concretizzazione della regola generale al numero 16.2 lettera g delle CG dell'ADS (edizione 2025), particolarmente raccomandata per i progetti di maggiore entità e complessità che non si esclude

X.1 Obbligo di notifica

Salvo quanto diversamente previsto dalla legge, l'offerente si impegna a informare tempestivamente per iscritto il beneficiario del verificarsi di uno o più dei seguenti eventi,

possano avere un carattere di transnazionalità.

qualora essi riguardino le informazioni trattate dall'offerente nell'ambito della fornitura della prestazione (obblighi di notifica):

- (a) l'offerente viene coinvolto in una procedura in cui un'autorità estera chiede all'offerente di fornire informazioni riguardanti il beneficiario (la ricezione di una «subpoena» [citazione in giudizio] o di un «warrant» [mandato] equivale all'avvio di una procedura);
- (b) un'autorità estera chiede la conservazione di informazioni riguardanti il beneficiario («legal hold» [conservazione ai fini legali] o simile);
- (c) l'offerente è legalmente obbligato a fornire le informazioni riguardanti il beneficiario;
- (d) si verifica una combinazione di circostanze che faccia ragionevolmente presumere che l'offerente possa essere oggetto di una procedura all'estero. Ad esempio, ciò può accadere se, a causa dell'imminente acquisizione dell'offerente da parte di un'impresa straniera, alle autorità estere viene eventualmente data la possibilità di richiedere informazioni o se all'estero vengono emessi nuovi atti normativi che consentono a uno Stato estero di accedere alle informazioni concernenti il beneficiario,

come il Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act (CLOUD Act) statunitense o norme simili statunitensi o di altri sistemi giuridici.

Nei casi summenzionati, l'offerente informa il beneficiario anche dei motivi giuridici alla base di tali richieste e delle misure già adottate al riguardo dall'offerente stesso. Se l'offerente non è stato in grado di prevenire l'accesso a tali informazioni o se non è stato possibile informarne previamente il beneficiario, l'offerente lo informa non appena possibile dell'avvenuto accesso. Se è stato obbligato da uno Stato estero, nella misura consentita dalla legge, a non divulgare tali operazioni, l'offerente informa non appena possibile il beneficiario in merito alla divulgazione delle informazioni, allo scadere dell'obbligo di non divulgazione.

X.2 Prevenzione di richieste di consultazione e di informazioni

L'offerente adotta le misure disponibili in base al diritto applicabile per prevenire tutte le richieste di consultazione e/o di informazioni concernenti il beneficiario presentate da autorità. In particolare, l'offerente può anche ricorrere a rimedi giuridici per (a) prevenire l'insorgere di obblighi giuridicamente validi e vincolanti che gli impongano di divulgare

informazioni o per (b) impedire o annullare l'effetto di eventuali misure preparatorie adottate per motivare tali obblighi a danno dell'offerente o dei suoi subappaltatori. L'offerente si impegna generalmente e in ogni momento a garantire, conformemente alle disposizioni legali valide per le richieste vincolanti e non giuridicamente valide destinate all'offerente, a divulgare a un'autorità estera informazioni di ogni genere concernenti il beneficiario, se del caso, solo nel rispetto di tutte le misure di protezione a disposizione.

Se un'autorità estera chiede all'offerente di divulgare dati del beneficiario, (a) l'offerente informa il servizio o l'autorità all'estero (nella misura consentita dalla legge) che il beneficiario, in quanto parte dello Stato federale svizzero, ha un interesse e ha diritto ai dati e comunica al servizio o all'autorità competente le persone di contatto del beneficiario; (b) l'offerente chiede all'autorità o al servizio di comprovare le condizioni per la divulgazione dei dati imposta dall'autorità o dal servizio stesso.

Nella misura consentita dalla legge, l'offerente collabora con il beneficiario nel rispondere alle richieste di divulgazione.

20.1	Garanzia / qualità pattuite	Tutti	<i>Disp -MC, All</i>	La portata della garanzia dipende dalle qualità pattuite. Esse devono risultare complete e chiare dalle specifiche degli oggetti del contratto ed essere indicate negli appositi segnaposti, in un eventuale allegato «Specifiche» o almeno nell'offerta e nel capitolato d'onori.	<i>I modelli di contratto dell'ADS includono segnaposti destinati alla definizione delle qualità delle prestazioni da fornire. Se del caso, occorre inserire un allegato «Specifiche delle prestazioni contrattuali» ed elencarlo nel modello di contratto dell'ADS alla sezione «Allegati». Si vedano anche i commenti al numero 4.1 delle CG dell'ADS (edizione 2025).</i>
20.6	Garanzia per i prodotti di terzi	Tutti	<i>Alt</i>	Qualsiasi disposizione di garanzia divergente per i prodotti di terzi deve essere comunicata dall'offerente e inserita nel documento contrattuale. È necessario verificare attentamente che queste disposizioni siano accettabili e che non mettano a rischio lo scopo del contratto.	In applicazione del numero 20.6 delle CG dell'ADS (edizione 2025), per i prodotti di terzi [Designazione dei prodotti interessati] vengono definite le seguenti disposizioni di garanzia divergenti: [definizione delle disposizioni divergenti] .
21.1	Responsabilità per colpa lieve	Tutti	<i>Alt</i>	Secondo le CG dell'ADS (edizione 2025), la responsabilità per colpa lieve è limitata a 1 milione di franchi per contratto se esso non dispone altrimenti. È necessario verificare se tale somma è sufficiente nel singolo caso. Questa somma potrebbe rapidamente non essere sufficiente, soprattutto per contratti di lunga durata più importanti (contratti d'esercizio, manutenzione, cura ecc.) con una durata pluriennale o, in generale, per grandi contratti con una retribuzione pari a diversi	In deroga al numero 21.1 delle CG dell'ADS (edizione 2025), la responsabilità per colpa lieve è limitata a [...] milioni di franchi [per contratto / per anno e contratto / per pregiudizio subito] .

milioni di franchi.				
21.	Assicurazione	Opz	Per quanto riguarda la responsabilità, si è rinunciato deliberatamente a includere una clausola assicurativa nelle CG dell'ADS (edizione 2025). Dal punto di vista di un progetto individuale, un'adeguata copertura assicurativa può però rivelarsi opportuna, ad esempio, per via di attività rischiose. È consigliabile effettuare una verifica e una classificazione dei rischi già prima del bando e, nel quadro del bando, includere le disposizioni sull'assicurazione all'attenzione dell'offerente o chiedere informazioni sulla copertura assicurativa specifica. Rimane naturalmente possibile integrare la clausola opzionale proposta con un requisito specifico per la copertura assicurativa (ad es. importo del limite annuo e dei limiti per caso, necessità di una copertura assicurativa contro i ciberincidenti).	L'offerente garantisce di stipulare, insieme ai suoi subappaltatori e per l'intera durata del contratto, una copertura assicurativa presso un assicuratore rinomato contro danni patrimoniali, materiali e alle persone, conforme alla prassi del settore e adeguata ai rischi tipici del loro campo di attività. Se pertinente in relazione alla fornitura di prestazioni al beneficiario, l'offerente conferma inoltre che egli o i suoi subappaltatori sono assicurati contro i ciber-rischi in modo adeguato e conforme alla prassi del settore. Il beneficiario può richiedere in qualsiasi momento all'offerente informazioni sull'attuale copertura assicurativa. In risposta a tale richiesta, sia per sé stesso e, se esplicitamente richiesto, sia per i suoi subappaltatori, l'offerente è tenuto a fornire al beneficiario (a) le copie delle polizze assicurative pertinenti o, in alternativa, un attestato di assicurazione o una conferma comparabile della copertura; (b) la prova del pagamento dei relativi premi.
23.1	Garanzia del termine per la fornitura di pezzi o prodotti	Tutti	Alt	Secondo le CG dell'ADS (edizione 2025), la fornitura di pezzi o prodotti di ricambio è assicurata per 5 anni. Tale termine può In deroga al numero 23.1 delle CG dell'ADS (edizione 2025), la fornitura di pezzi o prodotti di ricambio è assicurata per [...] anni.

di ricambio			essere adeguato nel contratto.			
24.1	Prestazioni di supporto alla cessazione del contratto	Tutti; da inserire al numero 12 per il CMN 5	<i>Opz, All</i>	Quanto più i compiti e i processi di importanza critica per l'attività vengono trasferiti a un offerente o quanto più dipendono dall'offerente stesso, tanto più è importante regolare in anticipo e in modo vincolante le prestazioni di supporto necessarie dell'offerente, al fine di garantire la continuità delle attività del beneficiario. Ciò vale anche e soprattutto nel caso di contratti di lunga durata. Spesso è anche giustificato stabilire tali prestazioni di supporto in un allegato separato al contratto. Occorre concordare se tali prestazioni sono già retribuite in base al contratto in essere o se devono essere retribuite a tariffe fisse.	<i>Opz 1 (rimando all'allegato)</i> A complemento dei numeri 24.1 e 24.4 delle CG dell'ADS (edizione 2025), l'offerente si impegna a fornire, in vista della cessazione del contratto, le prestazioni di supporto necessarie per garantire il trasferimento delle prestazioni contrattuali al beneficiario stesso o a terzi designati da quest'ultimo. I dettagli sono concordati all'allegato al presente documento contrattuale [...] «Prestazioni di supporto». Le prestazioni concordate fino alla cessazione del contratto sono incluse nel presente contratto e non sono retribuite separatamente. Eventuali ulteriori prestazioni di supporto richieste dal beneficiario dopo la cessazione del contratto sono retribuite in base all'allegato «Prestazioni di supporto». <i>L'allegato deve inoltre essere elencato nel modello di contratto dell'ADS alla sezione «Allegati».</i> <i>Opz 2 (descrizione semplice)</i> A complemento dei numeri 24.1 e 24.4 delle CG dell'ADS (edizione 2025), l'offerente si impegna, in vista della cessazione del	Se tali prestazioni sono necessarie per il CMN 5, possono essere integrate al numero 12 del CMN 5 nella clausola opzionale ivi menzionata o nell'allegato ivi menzionato.

contratto, a migrare senza oneri tutti i dati necessari per la prosecuzione delle prestazioni contrattuali, [in particolare i seguenti dati: ...], mettendoli a disposizione del beneficiario o di terzi designati da quest'ultimo in un formato comune e facilmente integrabile dal punto di vista tecnico [Se necessario, definire il formato].

Opz 3 (descrizione generica se le prestazioni sono difficili da determinare in anticipo)

Su richiesta del beneficiario, le parti contraenti si riuniscono in tempo utile dopo la cessazione del contratto per avviare le misure necessarie affinché le prestazioni fornite dall'offerente possano essere recuperate dal beneficiario stesso o, secondo le direttive del beneficiario, da un nuovo fornitore immediatamente dopo la cessazione del contratto («recupero»). Nel caso di una disdetta straordinaria, tali misure devono essere avviate immediatamente dopo la pronuncia della disdetta.

Le parti contraenti armonizzano le proposte e le esigenze da loro stessi avanzate e sviluppano un piano di trasmissione. Tale piano regola i dettagli del relativo processo,

in particolare il capitolato d'oneri, il trasferimento delle competenze, le formazioni da parte dell'offerente, le responsabilità, la retribuzione e il formato di dati. L'offerente deve garantire l'attuazione del piano di trasmissione.

L'offerente ha diritto a una retribuzione commisurata a tutte le prestazioni da lui stesso fornite nella procedura di recupero. L'importo della retribuzione è regolato separatamente dalle parti contraenti nel piano di recupero.

Se il processo di trasmissione si protrae oltre la data di cessazione del contratto, l'offerente si impegna, dietro retribuzione (che corrisponde alla retribuzione prevista dal contratto scaduto), a continuare a fornire le prestazioni di supporto fino a quando il processo di recupero può essere completato con successo.

Gli obblighi dell'offerente terminano solo dopo la fornitura riuscita / il completamento riuscito di tutte le prestazioni dovute dall'offerente concordate per la fase di recupero. Gli obblighi dell'offerente terminano solo dopo che il beneficiario ha rilasciato una conferma scritta in tal senso.

24.4 Supporto al momento della cessazione del rapporto contrattuale e ultrattività	Princip alment e CCL 6	Opz	Soprattutto nel caso di servizi online di qualsiasi tipo, in determinati casi e a seconda dei termini di disdetta concordati, può essere consigliabile concedere all'offerente la possibilità di prolungare la fornitura dei servizi online in questione oltre la fine effettiva del contratto e per un periodo di tempo determinato («diritto all'ultrattività»). Una tale ultrattività o un prolungamento della fornitura delle prestazioni dovrebbe consentire al beneficiario di potersi occupare con sufficiente anticipo del trasferimento delle prestazioni in questione a un nuovo offerente o del recupero delle stesse.	Su richiesta del beneficiario e indipendentemente dal motivo di cessazione del presente contratto, l'offerente si impegna a continuare a fornire su base mensile le prestazioni e i servizi ivi convenuti alle stesse condizioni e per un periodo massimo di proroga di 12 mesi, fino al loro trasferimento al beneficiario o a un nuovo fornitore designato da quest'ultimo. Per quanto riguarda le restanti prestazioni di supporto fornite dall'offerente nella fase di recupero durante tale periodo di proroga, si applicano le disposizioni corrispondenti del presente contratto e del numero 24 delle CG dell'ADS (edizione 2025). L'obbligo di cui sopra si applica anche in caso di una disdetta straordinaria anticipata del presente contratto. In caso di una simile disdetta da parte dell'offerente, il prolungamento della fornitura delle prestazioni oltre la fine del contratto va concesso solo se i crediti finanziari attuali e futuri dell'offerente nei confronti del beneficiario sono coperti da garanzie adeguate.
25.2 Obbligo dell'offerente risultante da	Tutti	Opz	Nel caso particolare in cui il beneficiario debba assumersi obblighi risultanti da certificati d'importazione, occorre verificare	A complemento del numero 25.2 delle CG dell'ADS (edizione 2025), l'offerente si assume con la fornitura di Descrizione della

**certificati
d'importazione**

se questi possano essere trasferiti contrattualmente all'offerente. Ciò può essere il caso, in particolare, per quanto riguarda le importazioni e le esportazioni necessarie di software e di hardware nonché soprattutto nel caso di un possibile uso militare.

prestazione / del software] gli obblighi risultanti da certificati d'importazione:
[Specificare ulteriormente gli obblighi].

B. Disposizioni particolari

**27.2 Diritti
immateriali su
prodotti di terzi
e diritti
preesistenti
dell'offerente**

CAP 1, Alt,
eventu All
alment
e
CAH 3
e
CLS 4

Se i prodotti di terzi e i diritti preesistenti dell'offerente costituiscono parti integranti del risultato di un lavoro, le CG dell'ADS (edizione 2025) prevedono normalmente una licenza singola, a uso personale, per il futuro utilizzo di tale risultato. È possibile che, in singoli casi, il beneficiario desideri riutilizzare liberamente un determinato risultato del lavoro, sviluppare e adeguare ulteriormente in modo indipendente il prodotto di terzi al suo interno nonché rivendere o accordare sublicenze a un gran numero di clienti propri. È però anche possibile che l'offerente non possa concedere la licenza standard secondo le CG dell'ADS (edizione 2025) a causa di disposizioni non negoziabili con il fornitore terzo e desideri quindi modificare la clausola. Tuttavia, tali modifiche devono essere accettate solo in casi eccezionali e dopo un esame approfondito della loro compatibilità con lo scopo del contratto.

Regolamentazione divergente solo in casi eccezionali e solo dopo aver effettuato una valutazione del singolo caso.

Soprattutto è necessario assicurarsi e verificare che l'offerente disponga dei diritti necessari concessi dal fornitore o dai produttori di terze parti per poter adeguare in proprio la licenza per prodotti di terzi. Nel caso di un ampio trasferimento di diritti o di incertezza, per precauzione è meglio ottenere il consenso del titolare effettivo dei diritti. Tale consenso può anche essere inserito in un allegato ed essere elencato nel modello di contratto dell'ADS alla sezione «Allegati».

28.7 e 28.9	Difetti minori / difetti gravi	CAP 1, eventu alment e altri modelli	Alt	Per una migliore qualificazione dei difetti, può essere utile definire diverse classi di difetti.	In deroga ai numeri 28.7 e 28.9 delle CG dell'ADS (edizione 2025), i difetti sono classificati come segue: <u>Classe di difetti A:</u> difetti gravi che limitano notevolmente o rendono impossibile l'utilizzo [del sistema globale / del software / dell'hardware / della prestazione di servizio] o parte di esso/a (difetti gravi che impediscono l'utilizzo); <u>Classe di difetti B:</u> difetti che rendono difficile l'utilizzo [del sistema globale / del software / dell'hardware / della prestazione di servizio] o parte di esso/a cui è possibile rimediare solo con uno sforzo aggiuntivo da parte dell'utente (difetti gravi che ostacolano l'utilizzo); <u>Classe di difetti C:</u> difetti che rendono difficile l'utilizzo [del sistema globale / del software / dell'hardware / della prestazione di servizio] o parte di esso/a, ma che possono essere evitati con il minimo sforzo da parte dell'utente (difetti minori).
29.2	Installazione dell'oggetto compravendut	CAH 3	Alt	Secondo le CG dell'ADS (edizione 2025), l'installazione di hardware è normalmente coperta dal contratto di compravendita.	In deroga al numero 29.2 delle CG dell'ADS (edizione 2025), l'installazione è eseguita dal beneficiario stesso secondo quanto

o	Qualsiasi disposizione derogatoria deve essere concordata.		istruito dall'offerente. <i>Alt 1</i> Le parti contraenti concordano che il rollout e/o l'installazione dell'hardware contemplato dal contratto è oggetto di un contratto separato.	
32.4 Prestazioni di cura per gli stati precedenti del software	CMN 5	<i>Alt</i>	L'obbligo dell'offerente di fornire prestazioni di cura per gli stati precedenti del software è normalmente limitato a 12 mesi. Se necessario, tale termine può essere modificato. A seconda dell'offerta, al posto della disposizione proposta è possibile concordare una «policy di supporto» differenziata in base alle versioni di release principali e secondarie, patch e così via. È essenziale che la policy indichi con quanto anticipo l'offerente è tenuto a comunicare la data di fine supporto per determinate versioni.	In deroga al numero 28.4 delle CG dell'ADS (edizione 2025), la fornitura di prestazioni di cura per le versioni precedenti del software è limitata a [...] mesi.